



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 3 LUGLIO 2024

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera c), e l'articolo 24, comma 1;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

CONSIDERATO che nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024 il territorio della città metropolitana di Venezia, delle province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del comune di Badia Polesine, in provincia di Rovigo e il territorio in sinistra idrografica del fiume Adige, posto a valle del comune di Badia Polesine (RO) fino alla foce è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità, caratterizzati anche da precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

CONSIDERATO, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato movimenti franosi, rotture arginali, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali;

VISTE le note del Presidente della Regione Veneto del 7 e 21 giugno 2024;

VISTI gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 18 e 19 maggio, e 14 giugno 2024 dai tecnici del Dipartimento della Protezione civile unitamente ai tecnici della Regione Veneto e degli Enti interessati;

CONSIDERATO, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

cui all'articolo 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della Protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Veneto;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

TENUTO CONTO che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

RITENUTO, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera c) e dall'articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

VISTA la nota del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 27 giugno 2024;

SU PROPOSTA del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare,

DELIBERA:

ART. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della città metropolitana di Venezia, delle province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del comune di Badia Polesine, in provincia di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Rovigo e nel territorio in sinistra idrografica del fiume Adige, posto a valle del comune di Badia Polesine (RO) fino alla foce, nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.
3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 26.100.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri